

# MODELLO ORGANIZZATIVO

(ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/11/2023

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet [www.tecnoservicecamere.it](http://www.tecnoservicecamere.it)

## INDICE

PREMESSA .....	4
1. IL D.LGS. 231/01.....	4
1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	4
1.2. ELENCO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI AD OGGI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01. ....	12
1.3. AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ .....	23
1.4. SANZIONI.....	24
2. LA LEGGE ANTICORRUZIONE .....	25
2.1. RELAZIONE TRA PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E MODELLO ORGANIZZATIVO	25
2.1.1. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) – D.LGS. 24/2023 .....	26
2.1.2. MISURE DI CUI ALL’ ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. 231/2001 .....	29
3. ATTIVITÀ DI TECNOSERVICECAMERE.....	30
3.1. ORGANIZZAZIONE, AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ.....	30
3.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE .....	31
4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	32
4.1. REGOLE PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO E SUA DIFFUSIONE .....	32
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
5.1. COMUNICAZIONI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	34
5.2. COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	35
6. COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO.....	35
7. MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI .....	36
7.1. STORIA DEI REATI .....	36
7.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	36
7.3. REATI SOCIETARI .....	39
7.4. REATI AI SENSI DELL’ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 (ARTT. 648 RICETTAZIONE; 648-BIS RICICLAGGIO E 648-TER IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO).....	39
7.5. REATI CONNESSI ALL’INOSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO .....	42
7.6. REATI TRIBUTARI.....	43
7.7. APPLICABILITÀ DEGLI ALTRI REATI PREVISTI DALLA NORMA.....	44
8. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE .....	44

8.1.	PROCEDURA PER RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	45
8.2.	ORGANIZZAZIONE, AUTONOMIE E DELEGHE .....	46
8.3.	CICLO PASSIVO.....	46
8.3.1.	RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE FATTURA.....	47
8.3.2.	PAGAMENTO FATTURE.....	48
8.3.3.	RELAZIONE PREVISIONALE E REPORTING .....	48
8.4.	CICLO ATTIVO .....	48
8.4.1.	GESTIONE OFFERTA E CONTRATTO.....	48
8.4.2.	EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	49
8.4.3.	FATTURAZIONE ATTIVA .....	49
9.	GESTIONE DEL PERSONALE .....	50
9.1.	REGOLAMENTO PER RICERCA E SELEZIONE PERSONALE.....	50
9.1.1.	CRITERI E PRINCIPI.....	50
9.1.1.1.	VERIFICHE TITOLI DI SOGGIORNO DEI DIPENDENTI APPARTENENTI A PAESI TERZI (ART. 25- DUODECIES, D.LGS. 231/01) E CAPORALATO (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) .....	50
9.2.	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI.....	51
9.3.	GESTIONE RIMBORSI SPESA .....	51
9.4.	STRAORDINARI.....	51
10.	GESTIONE ASPETTI INFORMATICI.....	52
11.	REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	52
12.	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	55
13.	GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	56
14.	SISTEMA DISCIPLINARE .....	57
14.1.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....	57
14.2.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI .....	59
14.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	59
14.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI .....	60
14.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI .....	60
15.	FORMAZIONE.....	60

## Premessa

La revisione del documento è dovuta al recepimento delle modifiche dell'assetto organizzativo deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio 2022 e ad una revisione ed ampliamento delle fattispecie dei reati inseriti nella compagine dei reati presupposto da cui discende la responsabilità delle Società, come meglio illustrati in calce al paragrafo 1.1. (cfr. reati in competizioni sportive, scommesse e gioco d'azzardo, reati tributari, reati in materia doganale, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

## 1. IL D.LGS. 231/01

### 1.1. Inquadramento normativo

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento (adeguandosi ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha da tempo aderito) un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (cosiddetti soggetti "apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso; il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di organizzazione conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva. Di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da reato direttamente in capo all'ente, si vuole sollecitare quest'ultimo ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia dei reati, il catalogo originariamente previsto dal D.Lgs. 231/01 è stato progressivamente ampliato: agli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio) sono stati affiancati i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1), i reati societari (art. 25-ter), i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1), i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.), i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies), i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies), i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1), i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies), i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01), nonché i reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), i reati di contrabbando – diritti di confine (art. 25-sexiesdecies), i delitti tentati (art. 26).

5

Con la legge 27 maggio 2015 n. 69, contenente "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", entrata in vigore il 14 giugno 2015, viene rafforzata la lotta alla corruzione (sulla scia della L. 190/2012) prevedendo, in primis, un aumento della pena per i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o ricevere utilità, nonché per il delitto di associazione di tipo mafioso, ed introducendo, in secondo luogo, sconti di pena nelle ipotesi di collaborazione.

Altra novità di profondo rilievo è rappresentata dalla reintroduzione del c.d. falso in bilancio, ai sensi dei nuovi artt. 2621 e seguenti del c.c., modificativi della disciplina concernente i reati di false comunicazioni sociali. In origine, le "False comunicazioni sociali" erano disciplinate dall'art. 2621 del c.c. e qualificate come reato di pericolo, punito con la reclusione da uno a cinque anni (nonché la multa da due a venti milioni di lire), fino ad essere poi depenalizzato dalla L. 61/2002 (che ne mantenne tendenzialmente intatta la struttura).

Con la riforma del 2015 il legislatore, resosi conto della inadeguatezza della normativa previgente, nell'ottica di rafforzare concretamente la lotta alla corruzione, ha inteso ridisciplinare anche quei reati che alle fattispecie corruttive sono funzionalmente e teleologicamente correlati, tra cui figura, appunto, il falso in bilancio.

La ratio della reintroduzione del falso in bilancio ad opera della L. 69/2015 è perciò quella di garantire la trasparenza e la libera concorrenza. Sono stati riformulati l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" e l'art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno delle società quotate", completando la fattispecie con l'introduzione dell'art. 2621 bis "Fatti di lieve entità" e 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità". Dai nuovi reati sono state cancellate le soglie percentuali previste dalla previgente normativa, sono state inasprite le pene, e l'apparato sanzionatorio segue un regime differente in base alla tipologia di società.

Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*, sono state introdotte misure volte a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato il testo dell'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna nell'art. 2635-ter.

L'impatto sul D.Lgs. 231/01 risulta rilevante, poiché tale nuova norma interviene sulla lettera s-bis) dell'art. 25-ter, aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato di "Corruzione tra privati", introducendo il nuovo reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" e prevedendo per entrambi i reati le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha radicalmente modificato il previgente D.Lgs. n. 231/2007, riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede degli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, con riferimento al loro svolgimento "di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati" (art. 10, comma 1).

Tralasciando i contenuti dei precedenti punti a. e c., relativi a circostanze non ricorrenti per la Società, detti obblighi prevedono l'adozione di procedure interne, proporzionate alle proprie

dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo con l'indicazione delle misure necessarie a mitigarlo.

La Legge 161 del 17 ottobre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni", entrata in vigore il 19/11/2017, ha modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che qui si riportano:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

7

Con legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", entrata in vigore il 12/12/2017 il D.Lgs. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia", che qui si riporta:

"Art. 25-terdecies - (Razzismo e xenofobia) - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, in attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014, ha introdotto, tra i reati presupposto, le seguenti fattispecie (art. 25-quaterdecies): frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Con la Legge di conversione 157/2019, è stata approvata il D. L. 124/2019, cd. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che ha introdotto nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 anche i reati tributari. L'introduzione dei reati tributari quali reati presupposto deriva dalla Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione Europea ha demandato al legislatore nazionale l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche penalmente, le cc.dd. gravi frodi IVA, ovvero tutte quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità che recano danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a euro 10 milioni.

Nello specifico sono state inserite le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per le operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Inoltre, il Decreto ha previsto una circostanza aggravante al co. 2 dell'art. 25-quinquiesdecies per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito.

Con il D.Lgs. 75/2020, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, il legislatore ha novellato quanto introdotto in materia di responsabilità degli enti da reato tributario, inserendo all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 il comma 1-bis che prevede ulteriori reati presupposto, che sono i seguenti:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- omessa dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. 74/2000;
- indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.

Queste ultime fattispecie potranno condurre ad una responsabilità per l'Ente solo qualora i reati siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", secondo quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Il D.Lgs. 75/2020 non ha solo introdotto i reati tributari, ma anche apportato modifiche agli artt. 24 e 25, nonché introdotto l'art. 25-sexdecies.

Nello specifico il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione, nella cui nozione ora va ricompresa anche l'Unione Europea, (art. 24 D.Lgs. 231/2020) introducendo:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo (art. 2 L. 898/1986).

Sempre nella medesima area il Decreto ha affiancato, alle fattispecie già previste all'art. 25 co. 1 le

seguenti:

- i reati di peculato ex art. 314 co.1 c.p. e art. 316 (il peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2020 l'art. 25 sexiesdecies rubricato "Contrabbando" che introduce la responsabilità degli Enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale.

Il D.Lgs. 184/2021, in attuazione della Direttiva UE 713/2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l'art. 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il citato D.Lgs. 184/2021 ha avuto riflessi anche sul codice penale, con l'inserimento dell'art. 493-quater c.p. rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il D.Lgs. 195/2021, in attuazione della Direttiva UE 1673/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, afferente la lotta al riciclaggio, ha modificato l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 modificando i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La L. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020", con gli artt. 19,20 e 26, ha avuto un impatto sul D.Lgs. 231/01 e, in particolare:

- l'art. 19 della Legge 238, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", ha modificato l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 ed ha apportato revisioni ai seguenti reati:
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- l'art. 20 della Legge 238, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", ha modificato i seguenti reati:
  - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.);
- l'art. 26 della Legge 238 ha avuto riflessi sull'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 rubricato "Reati di abuso di mercato" e ha modificato il reato di "Manipolazione del mercato" (art. 185 TUF).

In data 26 febbraio 2022 è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", che interviene su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, l'art. 2, in tema di "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", modifica i delitti di malversazione ai danni dello Stato (ora divenuto più genericamente "malversazione di erogazioni pubbliche"), ex art. 316-bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p., tutti enucleati nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001. Il D.L. 13/2022, non convertito in legge, è stato successivamente abrogato dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Con la legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", in vigore dal 23 marzo 2022, è stato introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis "Dei delitti contro il patrimonio culturale", nonché esteso il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa previsti dal D.Lgs. 231/01, alle fattispecie di reato contro il patrimonio culturale commesse nel loro interesse e a loro vantaggio. In particolare, l'articolo 3 della Legge 22/2022 ha introdotto l'articolo 25-septiesdecies, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'articolo 25-duodevices, intitolato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

10

Ad integrazione del sopracitato D.Lgs. 75/2020, in data 22 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", in vigore dal 6 novembre 2022. Gli artt. dall'1 al 5 del D. Lgs. 156/2022 apportano delle modifiche alla disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Le modifiche rilevanti per il D. Lgs. 231/01 comprendono:

- la modifica dell'articolo 322-bis del codice penale;
- la modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- la modifica dell'art. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il D.Lgs. del 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva europea (UE) 2019/2121, a modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 riguardante le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha

ampliato il novero dei reati societari, introducendo il delitto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” contemplato dall’art. 54 del D.Lgs. 19/2023.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva europea sul whistleblowing (UE 2019/1937), ha introdotto importanti novità in materia di canali di segnalazione, attribuendo specifiche competenze all’A.N.A.C., nonché approfondendo alcuni aspetti già previsti dalla normativa previgente.

Lo scorso 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 93 del 14 luglio 2023, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. In particolare, il provvedimento interviene sull’art. 171-ter L. 633/1941 (richiamato dall’art. 25-novies D.Lgs. 231/2001), comportando quindi l’estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente “esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

Da ultimo, le modifiche introdotte dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 in sede di conversione del D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. In particolare, le principali novità sul versante penale illustrate nell’allegato riguardano:

- l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01;
- il potenziamento della tutela ambientale;
- l’integrazione della disciplina delle intercettazioni.

Con particolare riguardo alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, la L. 137/2023 ha introdotto n. 3 nuove fattispecie di reato, ampliando pertanto il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A. A riguardo, il comma 1 dell’articolo 24 del D.Lgs. 231/01, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, è stato integrato con i seguenti reati:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), il quale sanziona la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti;
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p.), il quale sanziona chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della

pubblica amministrazione.

Quanto all'articolo 25-octies.1 DLgs 231/2001, rubricato "Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori", la L. 137/2023 ha introdotto, al nuovo comma 2-bis, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), sanzionando chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.

Nel paragrafo successivo si riporta l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

## 1.2. Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

- A. Reati contro la pubblica amministrazione.
- B. Reati informatici e trattamento illecito di dati.
- C. Reati di criminalità organizzata.
- D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. 12
- E. Reati contro l'industria e il commercio.
- F. Reati societari.
- G. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- H. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili.
- I. Reati contro la personalità individuale.
- J. Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.
- K. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- L. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- M. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- N. Reati in materia di violazione del diritto d'autore.
- O. Intralcio alla giustizia.
- P. Reati ambientali.
- Q. Reati transnazionali.
- R. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- S. Razzismo e xenofobia.
- T. Reati in competizioni sportive, scommesse e gioco d'azzardo.
- U. Reati tributari.
- V. Reati in materia doganale.

Specificamente:

**A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo 24 modificato dal L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023.;  
Articolo 25 modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]*

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 co. 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

13

**B. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019]*

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

#### **C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)**

14

*[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29; modificato dalla L. 69/2015]*

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

#### **D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 e dal D.Lgs. n. 125/2016]*

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

- falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### **E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]*

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

#### **F. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023]*

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [articolo aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c., come da D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023].

**G. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

16

*[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]*

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [aggiunto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

#### **H. Reati di mutilazione degli organi genitali femminili**

*[Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]*

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) (art. 583-bis c.p.).

17

#### **I. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]*

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, l. 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

#### **J. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]*

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 24.02.1998, n. 58,);
- manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 24.02.1998, n. 58,);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis, d.lgs. 24.02.1998, n. 58,);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter, d.lgs. 24.02.1998, n. 58,).

**K. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9; modificato dal D.Lgs. 107/2018]*

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**L. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]*

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);  
autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

18

**M. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021; modificato dalla L. n. 137/2023]*

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (Articolo 640-ter);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023].

**N. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09; modificato dalla L. n. 93/2023]*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941, comma 1, lett. a) bis);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

#### **O. Intralcio alla giustizia (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]*

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### **P. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, commi 2, 3 e 5, d. lgs. n.152/2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, d. lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 259);
- scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili (art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/06);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 152/06);
- superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06);
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, Legge 150/1992);
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2, Legge 150/1992);
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, comma 1, Legge 150/1992);
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4, Legge 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma 6, Legge 549/1993);

- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007).

#### **Q. Reati transnazionali (art. 10, legge 146/2006)**

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) -vedi sopra;
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - vedi sopra;
- favoreggiamento personale;
- il traffico di migranti.

21

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale.

«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998).

**R. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 231/01)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023]*

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

**S. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 167 del 20 novembre 2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

**T. Reati in competizioni sportive, scommesse e gioco d'azzardo (art. 25-quaterdecies)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39]*

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

22

**U. Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies)**

*[Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]*

- dichiarazione fraudolenta (art. 2 , co. 1 e art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co 1 e art. 8, co. 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

**V. Reati in materia doganale (art. 25- sexiesdecies)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020]*

- contrabbando (D.P.R. 43/1973).

## W. Delitti contro il patrimonio culturale

[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

## X. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).*

23

### 1.3. Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Inoltre, l'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli organizzativi dell'ente" del D.Lgs. 231/01 prevede che, nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto medesimo (soggetti apicali), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di questi ultimi.

In ogni caso, comunque, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Il modello di organizzazione sopra citato deve, dunque, rispondere alle seguenti caratteristiche che, a ben vedere, prendono spunto dalle note teorie di "risk management":

- individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

24

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

#### 1.4. Sanzioni

La responsabilità dell'ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; essa si configura, nonostante la qualifica di "amministrativa" operata dal legislatore, come vera e propria responsabilità penale; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- a. sanzione pecuniaria, fino ad un massimo teorico di circa 1.500.000 Euro;
- b. sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione e revoca di licenze e concessioni; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione o revoca di finanziamenti e contributi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);

- c. confisca del profitto o del prezzo del reato;
- d. pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive sono applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, Art. 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto, oltre che ai reati previsti dalla Legge n. 146/2006.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto.

Inoltre, non sorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione, ovvero la realizzazione dell'evento.

## 2. LA LEGGE ANTICORRUZIONE

La legge 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. 33/2013, recante obblighi di trasparenza, prevedono una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nello specifico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella circolare n. 8 del 17/06/2015, precisa che: "in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012". La stessa circolare ha, inoltre, specificato che rientrano nell'ambito applicativo della norma anche le società per le quali la situazione di controllo si realizza congiuntamente da parte di una pluralità di amministrazioni pubbliche.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### 2.1. Relazione tra Piano anticorruzione e trasparenza e Modello Organizzativo

Come previsto dalla normativa, il Piano è redatto anche se in presenza di un modello aziendale di organizzazione gestione e controllo (ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001); questo in quanto sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190/2012 che è volta a prevenire reati commessi in danno alla società o alla pubblica amministrazione di riferimento.

Lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, infatti, al paragrafo 3.1.1, si rivolge anche ai soggetti che

hanno già adottato un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponendo che tali enti possono, nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione, fare perno su di esso, seppure evidenziando la necessità di estenderne l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012.

L'intreccio tra anticorruzione e "231" si attua infatti sotto più profili che riguardano:

- i soggetti destinatari di ciascuna delle due norme;
- l'ambito applicativo di entrambe le norme, che riscontra una sostanziale identità, dovendo però tenere conto di un processo di espansione integrativa del riferimento corruttivo contenuto nella legge 190/2012 rispetto a quello oggetto del decreto 231, che viene, così, a costituirne, un "sottosistema";
- il modello organizzativo 231, che il P.N.A. riconosce come valido contenitore di raccolta delle specifiche misure di organizzazione e gestione anticorruzione.

In una logica di coordinamento, il Modello Organizzativo viene integrato con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Queste misure sono riunite con quelle già precedentemente adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2001 per essere chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

26

Nelle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate (determinazione n. 8 del 17/06/2015), l'ANAC precisa quanto segue: *"quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società.*

*In relazione ai fatti di corruzione, il D.Lgs. 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita, a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.*

*La legge 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p. a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di 'cattiva amministrazione' nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, della cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Il Modello Organizzativo viene pertanto integrato nella sua disciplina dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### 2.1.1. Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing) – D.Lgs. 24/2023

La disciplina del cosiddetto " Whistleblowing", introdotta nell'ordinamento al fine di contrastare

eventuali fenomeni corruttivi nell'ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il dipendente che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30/03/2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15/07/2023.

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower.

Con Delibera 311 del 12/07/2023 l'ANAC ha emanato le proprie Linee Guida sulla disciplina del Whistleblowing.

La disciplina in oggetto, come recentemente aggiornata dal D.Lgs. 24/2023, stabilisce che colui che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinato dalla segnalazione. Le medesime tutele sono altresì previste, ai sensi di legge, nei confronti di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Società.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Al soggetto, dunque, deve essere garantita la possibilità di segnalare siffatti eventi con garanzia di anonimato.

Come precisato dalla recente Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata; devono pertanto risultare chiari i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

TecnoServiceCamere, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha attivato sul proprio sito internet apposita piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, raggiungibile tramite il link di seguito riportato <https://tecnoservicecamere.segnalazioni.net/>.

Il collegamento sopra indicato è situato nella sezione "Società trasparente", seguendo il percorso "ALTRI CONTENUTI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" E "ALTRI CONTENUTI – WHISTLEBLOWING".

La piattaforma informatica utilizzata, denominata "Legality Whistleblowing – Segnalazione illeciti", permette la trasmissione di una segnalazione in maniera sicura e riservata.

I soggetti destinati alla ricezione delle segnalazioni tramite il canale interno sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

e

- l'Organismo di Vigilanza (OdV),

i quali sono tenuti a garantire la riservatezza della segnalazione e delle persone coinvolte e il trattamento dei dati in conformità con le disposizioni in materia di privacy.

La gestione delle segnalazioni, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023, è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- riservata;
- anonima.

La **segnalazione riservata** è una comunicazione in cui il segnalante è identificabile ed è prevista la possibilità di inviare la segnalazione solo a seguito di registrazione dell'utente e creazione di apposito account. È possibile inviare una segnalazione riservata anche senza creare un account, compilando il modulo della segnalazione dalla sezione "Segnala senza registrazione" e indicando i dati personali alla fine del modulo. I dati del segnalante sono separati dalla segnalazione pertanto la segnalazione riservata viene inviata in forma anonima. Soltanto il ricevente è in grado di associare la segnalazione ai dati del segnalante e quindi visualizzarne l'identità.

La **segnalazione anonima**, di contro, non consente l'associazione della segnalazione al nominativo del segnalante in quanto non è richiesta l'indicazione del segnalante, il quale non è obbligato a registrarsi alla piattaforma e può inviare la segnalazione mediante la sezione "Segnala senza

registrazione".

Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

La piattaforma utilizzata da TecnoServiceCamere garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

A seguito della trasmissione della segnalazione, il segnalante potrà seguirne l'andamento ed eventualmente comunicare con il soggetto RPC attraverso l'apposita area messaggi, associata alla segnalazione. Anche in questo caso tutte le informazioni sono crittografate e protette dalla piattaforma. Se è stato indicato un indirizzo email, o se vi è stata la preventiva registrazione, il segnalante riceverà una notifica via email, quando il Responsabile del Whistleblowing di TecnoServiceCamere S.C.p.A invierà una richiesta di chiarimenti o altre comunicazioni all'autore della segnalazione.

29

### **2.1.2. Misure di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001**

TecnoServiceCamere, in forza della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, ha ad oggi, posto in essere le seguenti attività:

- ha predisposto delle regole operative disciplinanti il ciclo passivo di acquisizione di lavori, servizi e forniture, settore di attività societaria prevalente per tipologia dei compiti affidati dai suoi soci, settore in cui possono verificarsi i reati oggetto della presente disciplina;
- ha introdotto procedure operative interne che disciplinano l'intero ciclo di vita del processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture, al fine di rendere tutti i passaggi efficacemente formalizzati e, di conseguenza, agevolmente controllabili, fugando così il rischio di commissione di reati;
- ha previsto misure idonee al controllo dei flussi finanziari che concernono l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante acquisizione di CIG e rispetto degli adempimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- garantisce l'invio di comunicazioni e segnalazioni all'OdV, ai sensi paragrafo 5.1. del presente Modello Organizzativo societario;
- prevede sanzioni disciplinari idonee nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo societario come puntualmente indicato nel paragrafo 14 del presente documento.

La Direzione di TecnoServiceCamere si impegna nel garantire il divieto di atti di ritorsione e discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o

indirettamente alla segnalazione.

### 3. ATTIVITÀ DI TECNOSERVICECAMERE

TecnoServiceCamere S.C.p.A., società *in house* delle Camere di commercio, per statuto partecipata esclusivamente da Camere di commercio, unioni regionali di Camere di commercio e società interamente pubbliche controllate da Camere di commercio, svolge la sua attività consortile esclusivamente a favore delle Camere di commercio Italiane socie consociate di TecnoServiceCamere, nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare dei soci e dei servizi necessari alla loro conduzione e al loro mantenimento.


L'oggetto delle attività riguarda i servizi di:

- Ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi)
- Assistenza tecnico-amministrativa (supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione progetti)
- Gestione del patrimonio immobiliare (stime sul patrimonio immobiliare, aggiornamento dati catastali)
- Sicurezza e igiene sul lavoro (adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/08, Resp. Serv. Prev. e Prot.)
- Assistenza agli edifici (manutenzione impianti, conduzione impianti)
- Assistenza agli spazi (pulizie, facchinaggio, gestione sale convegni)
- Assistenza alle persone (reception, portierato, centralino).

30

#### 3.1. Organizzazione, autorità e responsabilità

Risulta operativo l'organigramma di seguito riportato:



(\*) L'organigramma "Sicurezza ex D.Lgs. 81/08" è inserito al paragrafo 7.4.

Le mansioni e le deleghe di poteri sono riportate nei seguenti documenti:

- Statuto
- Verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, per il conferimento di poteri e procure
- Informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Roma
- Procedure ISO
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

### 3.2. Partecipazioni societarie

Nel 2020 la Società ha acquisito 100 azioni di Infocamere S.C.p.A., con una partecipazione iscritta al costo di euro 836,00. Tale partecipazione è ritenuta di primario interesse per la Società in quanto con Infocamere vi è un rapporto bilaterale, da un lato per servizi alla stessa affidati per supporto generale ai servizi informatici e consulenza privacy e dall'altro per il conferimento alla Società, da parte della stessa, di servizi di Global service su alcune proprie sedi.

#### 4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'attività di TecnoServiceCamere è ispirata ai principi di legalità, onestà, correttezza, trasparenza e solidarietà, coerentemente ai quali l'azienda ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01.

Scopo del Modello è garantire regole di *governance* efficaci e trasparenti e di apprestare un sistema strutturato e completo di procedure, sanzioni ed attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto; esso sarà adeguato, quando necessario, in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate, di volta in volta, nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 231/01 ovvero in ragione di modifiche delle attività svolte o delle modalità di svolgimento delle stesse che determinino una modifica del profilo di rischio-reato dell'ente.

Nella predisposizione del presente aggiornamento del Modello, si è tenuto conto dei Modelli di Organizzazione e Gestione precedentemente adottati da TecnoServiceCamere, nonché dei verbali dell'Organismo di Vigilanza, delle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato da TecnoServiceCamere. Si è comunque proceduto ad un'attività diretta alla costruzione e all'aggiornamento del sistema di prevenzione che caratterizza la struttura del presente documento:

- analisi del rischio e individuazione dei processi sensibili;
- operatività dell'Organismo di Vigilanza;
- determinazione delle regole e procedure di prevenzione e la loro diffusione a tutti i livelli aziendali;
- adozione del sistema disciplinare.

##### 4.1. Regole per la gestione del documento e sua diffusione

Il presente documento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e viene aggiornato, ogniqualvolta intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività d'impresa o venga aggiornata la normativa, a cura dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari del Modello sono gli amministratori e i dipendenti di TecnoServiceCamere; sono destinatari anche collaboratori e consulenti, nell'ambito delle attività in cui sono coinvolti e nel rispetto della loro autonomia professionale.

L'azienda promuove la conoscenza del Modello e delle relative procedure e loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire alla sua attuazione presso collaboratori e referenti.

Il Modello è pubblicato sul sito web istituzionale di TecnoServiceCamere nella sezione “Sezione trasparente” e consegnato ai nuovi assunti come parte integrante della documentazione di assunzione.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, “OdV”) con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e documenti collegati.

L'OdV può essere costituito da personale dipendente e/o da professionisti esterni e possiede le seguenti caratteristiche:

- a. autonomia e indipendenza: questi requisiti sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo; pertanto, i membri devono essere estranei a linee gerarchiche dirette con l'organo amministrativo;
- b. professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- c. continuità d'azione: intesa come svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche misura contaminare la visione dell'azienda.

L'OdV viene nominato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso. Resta in carica per la durata stabilita all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'OdV dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

La revoca dei componenti può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei loro compiti.

All'atto della nomina, l'OdV approva un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organismo.

E' responsabilità dell'OdV:

- vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo
- verificare l'efficacia e adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per aggiornamenti e modifiche del Modello Organizzativo (e relative procedure) in relazione a:
  - significative violazioni al Modello stesso che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati;
  - mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili;
  - mutamenti normativi;
- effettuare periodicamente verifiche di controllo sull'applicazione delle regole del Modello

Organizzativo;

- aggiornare la lista dei dati e delle informazioni che devono essergli obbligatoriamente trasmesse;
- riferire agli organi sociali ogni anomalia riscontrata e/o raccolta anche di "cattiva amministrazione" ai sensi del D.Lgs. 190/2012;
- sviluppare iniziative per la comunicazione e la formazione su tematiche inerenti il Modello e il corpo normativo.

L'OdV può richiedere alla Società di sostenere la spesa necessaria per specifiche esigenze funzionali allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata - anche in forma sintetica - e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

L'OdV può richiedere a chiunque abbia deleghe e procure ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile. E' fatto obbligo a tutte le persone che operano in TecnoServiceCamere di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV.

### 5.1. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Devono essere sempre trasmesse all'OdV informazioni al riguardo di:

- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle normali attività;
- comportamenti difformi dal Modello Organizzativo e dalle relative procedure.

Le informazioni dovranno essere inoltrate all'OdV in forma scritta. A tale proposito è attivato un canale diretto a disposizione di tutti i destinatari del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando soprattutto la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Oltre alle segnalazioni e alle informazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- a. i provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dal dirigente o da altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- c. i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- d. i procedimenti sanzionatori, i procedimenti disciplinari, le misure di tutela adottate per le violazioni

al "Modello" e le archiviazioni con le relative motivazioni.

Inoltre, con riferimento alle operazioni correntemente svolte, l'OdV deve sempre ricevere le seguenti informazioni:

- modifiche agli assetti societari e alle aree di business;
- comunicazioni relative ad ispezioni effettuate da parte di organismi terzi (Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Organi di Pubblica Sicurezza, ecc.);
- comunicazioni di incontri avvenuti con funzionari della P.A. aventi per oggetto aspetti salienti relativi al D.Lgs. 231/01;
- il sistema di deleghe.

L'OdV potrà proporre ulteriori modifiche alla presente lista.

All'OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse; in caso di mancato rispetto delle regole del Modello Organizzativo, una volta verificata la fondatezza, l'OdV deve riferire per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale, a sua volta, entro 60 giorni, deve comunicare all'OdV le misure assunte di conseguenza; il Collegio sindacale dovrà essere compiutamente informato.

## 5.2. Comunicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

35

L'OdV redige almeno una volta l'anno una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile; la relazione comprende:

- il consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla azienda che in termini di adeguatezza del Modello;
- le eventuali azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello
- il piano di attività per l'anno successivo.

La relazione dell'OdV sarà allegata ai documenti informativi da presentarsi unitamente al bilancio all'assemblea dei soci.

L'OdV riferisce ogniqualvolta ritenga opportuno all'organo amministrativo o altri organi aziendali cui ritenga adeguato sollecitare l'esercizio delle rispettive funzioni; il rigetto o la non approvazione delle proposte dell'OdV deve essere motivato per iscritto.

## 6. COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Il Comitato per il controllo analogo è stato costituito a seguito della revisione dello statuto societario (art. 33bis), modificato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica).

Il Comitato di controllo analogo ha la funzione di vigilare e controllare sulla corretta attuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi. Il Comitato deve anche vigilare su tutte le decisioni "significative" della società affinché questa non persegua, anche indirettamente, obiettivi diversi o contrastanti con quelle dei soci.

Fanno parte del Comitato tre componenti nominati dall'Assemblea tra i soci; restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

## **7. MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI**

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione citati ai paragrafi precedenti si pone come essenziale l'effettuazione dell'analisi del rischio al fine di individuare le cosiddette aree "sensibili" al compimento dei reati considerati.

L'analisi è stata effettuata valutando lo svolgimento e la conduzione dei processi aziendali e confrontando le prassi con i reati riportati nei decreti 231/2001 e 190/2012.

36

### **7.1. Storia dei reati**


Dall'indagine svolta, anche ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 231/01, non risultano attivi procedimenti giudiziari verso gli amministratori o l'ente per i reati considerati dai Decreti summenzionati; la storia societaria, derivante dalle Società fuse, permette, dunque, di definire in generale come bassa la probabilità di attuazione dei reati.

### **7.2. Reati contro la pubblica amministrazione**

In qualità di organismo di proprietà delle Camere di commercio, TecnoServiceCamere offre servizi strumentali al funzionamento dei propri soci; come tale ha rapporti in via prevalente con il committente pubblico.

Tenendo conto di questo aspetto e sulla base dell'analisi del rischio svolta, le aree/attività nelle quali può manifestarsi il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono sintetizzati di seguito schema.


Per quanto attiene le attività di consulenza tecnica:



PROCESSO	REATO
Movimentazione flussi finanziari	Autoriciclaggio
Erogazione dei servizi - ciclo attivo - fase commerciale	Truffa Corruzione Corruzione per interesse privato
Erogazione dei servizi - ciclo attivo - fasi diverse all'interno del processo di erogazione servizio che prevedono contatti con la PA	Truffa Corruzione Frode in pubbliche forniture
Ciclo passivo - selezione fornitori - conferimento incarichi professionali - conferimento incarichi di consulenza o finalizzati alla conclusione di affari - acquisto di beni Gestione spese, liberalità, rappresentanza, omaggistica a terzi.	Creazione della provvista per atti di corruzione Corruzione in atti giudiziari Corruzione (in forma indiretta) Corruzione per interesse privato
Selezione e assunzione di personale	Corruzione (in forma indiretta) Corruzione per interesse privato
Rapporti con la pubblica amministrazione per la gestione verifiche, ispezioni sia per aspetti di sicurezza per il sistema interno di sicurezza - sia in caso di erogazione del servizio all'interno della commessa.	Truffa Corruzione Corruzione per interesse privato
Rapporti con la PA per aspetti di commessa non riguardanti la sicurezza	Truffa Corruzione Frode in pubbliche forniture

Rapporti e comunicazioni con la Pubblica Amministrazione per la gestione di adempimenti riguardanti la gestione del personale	Truffa Corruzione
---	----------------------

Per quanto attiene la prestazione di servizi:



38

PROCESSO	REATO
Ciclo attivo - stipula contratti ed erogazione dei servizi. Ciclo attivo - fasi diverse all'interno del processo di erogazione servizio che prevedano controlli da parte della PA.	Modifica/alterazione delle informazioni e dati fornite alla PA (truffa) per ottenere agevolazioni in sede di partecipazione a gara o trattativa per fornitura a PA. Corruzione verso i funzionari della PA per ottenere i vantaggi di cui sopra. I reati possono essere compiuti in fase di primo contatto, in fase pre-gara, in fase di elaborazione offerta e/o in fase di partecipazione a gara.
Ciclo passivo - selezione fornitori, conferimento incarichi di consulenza o finalizzati alla conclusione di affari, acquisto di beni.	Modifica/alterazione delle informazioni e dati fornite alla PA (truffa) per ottenere agevolazioni in sede di controlli. Modifica/alterazione delle informazioni e dati fornite alla PA (truffa) per mantenere le agevolazioni ottenute in sede di aggiudicazione fornitura. Corruzione verso i funzionari della PA per ottenere i vantaggi di cui sopra. Fornitura di una prestazione le cui caratteristiche sono significativamente diverse da quelle dedotte nel contratto. I reati vengono compiuti durante l'erogazione del servizio.
Gestione spese, liberalità, rappresentanza, omaggiistica a terzi.	Creazione della provvista per la corruzione. Corruzione in atti giudiziari. Corruzione per interesse privato

Selezione e assunzione di personale.	Assunzione di personale della PA o ad essa collegato per ottenere benefici in forma indiretta (corruzione). Corruzione per interesse privato.
--------------------------------------	--

### 7.3. Reati societari

Sulla base dell'analisi del rischio le principali attività nelle quali può manifestarsi il rischio di commissione dei reati societari sono:

AMBITO	REATO
Movimentazione flussi finanziari	Autoriciclaggio
Rilevazione e registrazione delle informazioni relative all'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni o in altri documenti	False comunicazioni sociali
Predisposizione del bilancio societario, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione	False comunicazioni sociali
Decisioni e delibere da parte degli organi sociali e degli altri soggetti apicali	False comunicazioni sociali Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale Impedito controllo Illecita influenza sull'assemblea
Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con i soci	Impedito controllo Illecita influenza sull'assemblea
Rapporti con le autorità di pubblica vigilanza nell'ambito delle ispezioni e controllo	Impedito controllo Ostacolo nell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

39

### 7.4. Reati ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 (Artt. 648 Ricettazione; 648-bis Riciclaggio e 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio).

1. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, è stato introdotto l'art. 25-octies al D.Lgs. 231/2001 che introduce la punibilità dell'Ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, commessi nell'interesse dello stesso (Artt. 648 Ricettazione; 648-bis Riciclaggio e 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
2. A tal proposito, al fine di adempiere a tale previsione, TecnoServiceCamere ha individuato i possibili elementi di anomalia relativi al settore appalti e predisposto procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative ed operative, volte a prevenire il rischio di riciclaggio, da intendersi come il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose in attività lecite di carattere commerciale e/o finanziario che, sfruttando la fungibilità del denaro, turbano la concorrenza tra le imprese e inquinano l'economia, e a ridurre i rischi di esposizione di responsabili e staff degli uffici aziendali.
3. TecnoServiceCamere ha individuato, in particolare per quanto riguarda il settore degli appalti, i seguenti elementi di anomalia o indicatori di rischio di riciclaggio:
  - Partecipazione alle procedure di gara senza il possesso dei necessari requisiti (soggettivi e di

- qualificazione) mediante apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
  - Partecipazione a procedure di affidamento da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
  - Partecipazione a procedure di affidamento da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
  - Partecipazione a procedure di affidamento mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
  - Partecipazione a procedure di affidamento da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzino operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
  - Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
  - Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
  - Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
  - Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
  - Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti

diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità c/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

4. Al fine di evitare il rischio di riciclaggio nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, TecnoServiceCamere ha elaborato le seguenti misure di prevenzione:

- verifica dell'attendibilità commerciale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari;
- determinazione e verifica dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti come indicato nel Regolamento per affidamento di lavori servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 8.3) e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- predisposizione di regole operative disciplinanti il ciclo passivo di acquisizione di lavori, servizi e fornitore;
- previsione di misure idonee al controllo dei flussi finanziari che concernono l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante acquisizione di CIG e rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- verifica sul livello di adeguamento alle regole/normativa antiriciclaggio;
- verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie.

41

L'art. 3, comma 5, della Legge 186/2014 ha apportato modifiche all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, introducendo - come detto in precedenza - l'autoriciclaggio fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; al fine della prevenzione del suddetto reato, la Società mette in atto il controllo contabile da parte di soggetto terzo, appositamente incaricato per la revisione contabile, oltre al controllo programmato da parte del Collegio sindacale.

Il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, ricevono, o assumono autonomamente, informazioni sulle operazioni di natura non ordinaria, nell'ambito delle quali potrebbe realizzarsi il concreto ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei fondi impiegati.

Oltre ai presidi atti a prevenire la commissione dei c.d. reati-fonte rispetto alla commissione del reato di autoriciclaggio, TecnoServiceCamere adotta protocolli nella gestione della tesoreria che assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari.

## 7.5. Reati connessi all'inosservanza delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro

Per quanto riguarda i reati richiamati dalla Legge 123/07, la storia societaria non ha dato alcun riscontro.

Con riguardo alle condizioni di rischio da valutare sulla base del D.Lgs. 81/08 all'interno della struttura di TecnoServiceCamere, è stato redatto il documento in ottemperanza dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 che contiene l'analisi del rischio inerente gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, l'individuazione delle figure previste ed il piano delle azioni di prevenzione/correzione da mettere in atto.


Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 la Società ha adottato, mediante approvazione - in data 17 dicembre 2015 - da parte dell'Amministratore Delegato e delle Direzioni Generale e Tecnica, e mantiene costantemente aggiornato un modello organizzativo aziendale conforme alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28/09/2001 impostato sulle seguenti figure, in relazione agli obblighi di legge:

- Datore di Lavoro: Amministratore Delegato
- Delegato del Datore di Lavoro - art. 16 D.Lgs. 81/08 - Direttore Generale
- Preposti
- RSPP - ASPP
- Medici competenti
- Rappresentanti lavoratori per la sicurezza

Di seguito è riportato il corrispondente organigramma:



**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA GENNAIO 2024**



43

**7.6. Reati tributari**

Sulla base dell'analisi del rischio le principali attività nelle quali può manifestarsi il rischio di commissione dei reati tributari sono:

AMBITO	REATO
Ciclo passivo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Versamento delle imposte dovute sulla base delle risultanze dei dichiarativi fiscali	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

<p>Ciclo attivo</p> <p>Rilevazione e registrazione delle informazioni relative all'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni o in altri documenti</p> <p>Predisposizione del bilancio societario, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione</p>	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
---	---

### 7.7. Applicabilità degli altri reati previsti dalla norma

Per quanto riguarda gli altri reati previsti dal Decreto, si ritiene di considerare irrilevante la probabilità che possano essere commessi i seguenti reati nell'interesse o vantaggio dell'ente:

- Reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)
- Delitti contro la personalità individuale, inclusa l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)
- Violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Reati transnazionali e di associazione per delinquere (art. 10 Legge 146/06).

44

L'Organismo di Vigilanza esegue periodicamente una verifica della mappatura delle aree sensibili in relazione alle fattispecie riportate nel precedente elenco.

## 8. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE

Alla luce dei risultati dell'analisi del rischio, sono state definite le seguenti regole di comportamento

rivolte a tutti i soggetti coinvolti nei processi a rischio ed intese a prevenire ed impedire la commissione dei reati indicati ai paragrafi precedenti.

Queste regole possono essere integrate da indicazioni o istruzioni specifiche nell'ambito dei processi di TecnoServiceCamere e vanno ad integrarsi con il corpo procedurale esistente e redatto secondo lo standard ISO 9000.

### **8.1. Procedura per rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione intrapresi dalle persone incaricate devono essere svolti secondo le modalità previste nel presente Modello Organizzativo.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- eventuali poteri di spesa vanno adeguati alle funzioni conferitegli;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

Il delegato deve dichiarare, con atto separato, la propria accettazione della delega.

Nel caso di incarico assegnato a parti terze coinvolte ad operare in rappresentanza o nell'interesse di TecnoServiceCamere nei confronti della Pubblica Amministrazione, i contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono rispettare quanto indicato nel presente Modello. I Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello; nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere inserita apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare), di aderire formalmente al Modello in vigore; i contratti con i Consulenti e con i Partner devono essere subordinati alla conoscenza ed osservanza delle regole stabilite dal presente Modello.

I responsabili dei processi, che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono:

- avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa generale riferita al D.Lgs. 231/01;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 231/01 e delle sue modalità

applicative;

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte.

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la Pubblica Amministrazione devono:

- tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- fare in modo che siano redatti e/o raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

I responsabili dei controlli sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività suddette devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato verificato l'operazione stessa.

46

## 8.2. Organizzazione, autonomie e deleghe

Coerentemente con l'organigramma riportato in esordio e ad integrazione di quanto stabilito statutariamente è definito un sistema di autorizzazioni e deleghe che si riflette sulle specifiche attività all'interno dei processi a rischio; in particolare per quanto riguarda:

- potere di spesa;
- potere di impegnare TecnoServiceCamere per acquisti di beni ed in particolare di servizi;
- potere di impegnare TecnoServiceCamere a livello contrattuale verso i clienti;
- assunzione di personale.

## 8.3. Ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; l'obiettivo è garantire che il denaro sia speso solo a fronte di beni, servizi e prestazioni di consulenza approvvigionati a fronte di opportuni criteri di scelta del fornitore, e realmente fruiti. A tal fine sono stabilite le modalità

operative contenute nel regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture della Società.

Nell'affidamento degli incarichi, la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice, tenuto conto dei livelli di qualificazione conseguiti da TSC ai sensi dell'art. 63 del Codice, pari a SF1 per servizi e forniture (soglia illimitata) e L3 per lavori (fino a 1.000.000 di euro), l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, avviene mediante le seguenti procedure, illustrate nel *Regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture*, paragrafo 9:

categoria	fascia di importo	procedura
LAVORI	< 150.000,00 euro	affidamento diretto
	da 150.000 euro e < 1.000.000 euro	procedura negoziata con almeno 5 operatori economici

categoria	fascia di importo	procedura
SERVIZI E FORNITURE	< 140.000,00 euro	affidamento diretto
	da 140.000 euro e < soglia europea	procedura negoziata con almeno 5 operatori economici
	da soglia europea	procedura aperta

47

In particolare, nell'ambito degli affidamenti diretti di importo fino a 3.500 euro che riguardano le attività di Global Service necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali alle attività di gestione del patrimonio edilizio dei soci, TSC si riserva di utilizzare modalità semplificate, come indicate al menzionato Regolamento, al paragrafo 9, punto 9.1.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli affidamenti diretti, quale ulteriore specificazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, punto l.2, del *Regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture*, in particolare gli affidamenti diretti con più operatori economici vengono effettuati facendo riferimento alle sub-fasce di importo economico contenute nelle tabelle allegate al presente documento, prevedendo un numero minimo di operatori per ciascuna fascia.

Il ciclo passivo viene effettuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e in forza delle misure anticorruzione ai sensi della normativa applicabile, tanto nella fase di scelta degli operatori economici aggiudicatari che nella fase successiva di esecuzione contrattuale.

### 8.3.1. Ricevimento e registrazione fattura

Al ricevimento presso la Società, attraverso il sistema di interscambio (SDI), il referente provvede alla

verifica della regolarità formale della fattura, alla registrazione in contabilità abbinandola all'ordine di acquisto o al mandato di fatturazione passiva generato dal contratto stipulato con il fornitore. La registrazione della fattura genera il processo di conservazione elettronica sulla base dell'art. 39 del DPR 633/72 che dispone la tenuta dei registri e dei documenti amministrativi. Prima degli adempimenti fiscali mensili, l'ufficio "contabilità fornitori" verifica la correttezza della registrazione relativamente ad aspetti formali, di commessa e fiscali.

### 8.3.2. Pagamento fatture

Una volta caricata all'interno del sistema di contabilità della Società, tramite un software gestionale specifico la fattura elettronica viene inviata al responsabile di commessa che ne accerta la regolare esecuzione della prestazione e autorizza il pagamento. La fase successiva prevede, sempre tramite il software gestionale, l'autorizzazione del pagamento della fattura da parte del Responsabile del settore, a seguire la fattura viene controllata e autorizzata del Responsabile Amministrativo che solo alla scadenza contrattuale invia per l'ultima approvazione al Direttore Generale. L'approvazione finale da parte del Direttore Generale rende la fattura pronta al pagamento. Al termine delle autorizzazioni viene verificato da parte dell'ufficio "contabilità fornitori" che i fornitori siano in regola con la regolarità contributiva, dopodiché viene predisposto tramite il software gestionale un file con l'elenco delle fatture da pagare; il file viene caricato sul portale dell'istituto di credito. La Direzione Generale infine autorizza la distinta in via telematica con propria username e password. Non sono effettuati pagamenti in contante se non per cifre di modesta entità.

48

### 8.3.3. Relazione previsionale e reporting

La relazione previsionale è predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei soci così come stabilito dall'art. 12 dello Statuto Sociale. In relazione a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione semestrale allo scopo di informare i soci sull'andamento societario.

## 8.4. Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo hanno il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione (rapporti verso la Pubblica Amministrazione) e falso in bilancio (registrazione poste attive), nonché la commissione di reati tributari (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Per il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo sono stabilite le modalità operative di seguito riportate.

### 8.4.1. Gestione offerta e contratto

Nella fase di contatto e rapporto con i funzionari della Pubblica Amministrazione, il personale di

TecnoServiceCamere deve rispettare quanto riportato al precedente paragrafo "Procedura per rapporti con la Pubblica Amministrazione".

L'elaborazione del preventivo a cura dei responsabili di settore è effettuata secondo le regole previste dalla procedura "Modalità di stesura dei preventivi" e documentata dal modulo "Elaborazione preventivo".

Il preventivo è il documento di riferimento per la stesura dell'offerta, che viene firmata dai Responsabili dei settori ingegneria e global service per importi fino a euro 5.000, dal Direttore Generale per importi fino a euro 250.000 e, per cifre superiori, dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente in relazione alle procure ad essi conferite.

Le regole per la redazione delle offerte sono definite nella procedura "Gestione dei contratti".

#### **8.4.2. Erogazione dei servizi**

La pianificazione ed erogazione dei servizi di TecnoServiceCamere sono regolamentate dalle seguenti procedure:

Per la prestazione di servizi:

- procedura "Servizi di global service attività e controlli"

Per la consulenza tecnica:

- procedura "Servizi di ingegneria attività e controlli"
- procedura "Servizi di sicurezza e consulenze immobiliari attività e controlli"
- procedura "Pianificazione delle commesse"
- procedura "Validazione progetti e assistenza tecnica al responsabile unico del procedimento"

In esse sono stabiliti punti di controllo per la corretta erogazione del servizio; in particolare i punti di gestione e monitoraggio della commessa sono formalizzati nel documento "apertura commessa".

#### **8.4.3. Fatturazione attiva**

Il monitoraggio dell'avanzamento commessa è a cura del responsabile di commessa che, nei momenti stabiliti contrattualmente, redige il documento "input di fatturazione" e lo invia all'Ufficio amministrativo che, previo benestare dei responsabili di settore, viene registrato sul programma di contabilità.

L'emissione e la spedizione della fattura in formato elettronico è effettuata dalla contabilità clienti tramite sistema di interscambio (SDI).

L'Ufficio contabilità clienti registra in contabilità gli incassi e mensilmente effettua la riconciliazione bancaria dei conti correnti attestando l'effettività di incassi e pagamenti.

## 9. Gestione del personale

A tutela dei principi precedentemente espressi e adempiendo alle disposizioni della legge 6 agosto 2008 n. 133, il cui articolo 18, comma 2, prescrive alle società a partecipazione pubblica l'individuazione di criteri e modalità per l'assunzione del personale nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, la Società ha simultaneamente provveduto a definire una apposita procedura che descrive il processo interno aziendale secondo il quale vengono effettuate le nuove assunzioni di personale dipendente.

### 9.1. Regolamento per ricerca e selezione personale

Con il "Regolamento per ricerca e selezione personale", approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul proprio sito internet, la Società ha codificato in maniera trasparente l'intero processo di selezione del personale, strutturato in modo da evitare ogni eventuale forma di agevolazione verso terzi e che possa contenere elementi passibili di ravvisare situazioni di possibile conflitto di interesse.

#### 9.1.1. Criteri e principi

Le procedure di selezione e reclutamento del personale garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza, dei criteri e principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" per quanto applicabile, nonché il rispetto della disciplina prevista in materia di utilizzo e di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Per le assunzioni destinate alle categorie protette da effettuarsi previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, sono osservate le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, anche mediante convenzioni con gli uffici preposti al fine di garantire il corretto inserimento mirato nell'organico.

50

#### 9.1.1.1. Verifiche titoli di soggiorno dei dipendenti appartenenti a paesi terzi (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) e caporalato (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

E' prevista una procedura interna per la verifica della regolarità dei documenti di soggiorno dei dipendenti appartenenti a paesi extracomunitari. Nello specifico, il Responsabile del personale, con l'ausilio di elenchi appositamente predisposti, controlla la validità dei documenti dei soggetti di cui al capoverso precedente e, in prossimità della relativa scadenza, richiede all'interessato copia del nuovo documento.

Per il contrasto al caporalato, le procedure di selezione e reclutamento del personale - regolamentate nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza - sono finalizzate a prevenire il verificarsi di situazioni sintomatiche quali:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesamente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.

Le agenzie di somministrazione, nella selezione dei lavoratori per TSC, sono tenute, anche contrattualmente, al rispetto dei principi contenuti nel corpus normativo di TSC.

## 9.2. Retribuzioni e contribuzioni

E' definita una procedura interna che regola l'erogazione delle retribuzioni e relativi adempimenti contributivi, fiscali e assicurativi al fine di evitare pagamenti non dovuti. Tale procedura si focalizza sulle seguenti fasi principali:

- le presenze sono rilevate mediante badge elettronico, il cui software elabora il tabulato presenze;
- il tabulato è controllato in termini di merito e di coerenza con le attività svolte e registrate all'interno della commessa, da parte dell'ufficio personale ed inviato allo studio esterno;
- lo studio elabora i cedolini e i form F24 per il pagamento emolumenti e adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali;
- l'ufficio personale registra in contabilità i dati ricevuti;
- il pagamento di F24 e bonifici avviene a cura della Direzione Generale secondo le modalità descritte nel ciclo passivo.

51

## 9.3. Gestione rimborsi spesa

La richiesta di autorizzazione alla trasferta è autorizzata dai responsabili di settore e/o dalla Direzione Generale in relazione all'appartenenza funzionale del richiedente.

Gli importi rimborsati sono documentati attraverso software dedicato e sono ulteriormente approvati dalla funzione competente e presentati all'ufficio del personale per verifica finale, al fine del rimborso nel cedolino.

## 9.4. Straordinari

L'autorizzazione delle ore di straordinario richieste è di competenza dei responsabili di settore per gli specifici ambiti e della direzione generale.

## 10. GESTIONE ASPETTI INFORMATICI

Sono stabilite le regole e le responsabilità relative alla protezione dei dati e delle informazioni all'interno della rete informativa aziendali di TecnoServiceCamere:

- gestione e protezione degli accessi alla rete interna
- applicazione e aggiornamento di sistemi antivirus
- back-up dei dati
- disaster recovery
- aggiornamento del software applicativo
- protezione della rete interna da accessi a mezzo web
- controllo periodico, mediante apposito software, delle licenze installate

In tal modo sono prevenuti i rischi di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01), nonché di manipolazione dei dati per avere garanzia che i processi aziendali rispettino le regole operative previste e siano ridotte le possibilità di errore in tutti i processi, in particolare in quello amministrativo-contabile.

La procedura prevede l'applicazione rigorosa delle autonomie e deleghe relative alla gestione dei dati informatici e all'utilizzo dei sistemi informativi.

52

Il rispetto della normativa vigente (privacy) in tema di gestione dei dati informatici è sotto la responsabilità del Legale Rappresentante.

Quale adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, è prevista l'adozione di un Documento programmatico della sicurezza (DPS), al fine di attestare le attività che vengono effettuate costantemente da parte di TecnoServiceCamere.

E' previsto l'obbligo di dare informazione all'OdV relativamente ai sistemi automatizzati EDP (*electronic data processing*), in caso di utilizzo di software informatici direttamente collegati con la Pubblica Amministrazione.

## 11. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, dipendenti e affidatari di incarichi esterni) devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Procedure e regole riportate ai paragrafi precedenti per la gestione del ciclo attivo, ciclo passivo e gestione amministrativa del personale;
- Procedure per la redazione del bilancio e per la corretta predisposizione e trasmissione dei

dichiarativi fiscali, che riportano le seguenti indicazioni:

Principi generali da utilizzarsi nella redazione del bilancio, nella gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e nella predisposizione e trasmissione dei dichiarativi fiscali:

- I controlli che l'Ufficio Amministrativo effettua per verificare la corretta attribuzione delle poste sia dal punto di vista di valutazione, sia da quello della competenza
- I controlli che l'Ufficio Amministrativo effettua per verificare la registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati, al fine di evitare la contabilizzazione di fatture soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti (cfr. quanto trattato ai paragrafi 8.3 e 8.4)
- Elenco dei criteri, civilistici e fiscali, utilizzati per le specifiche poste di bilancio di TecnoServiceCamere e per il conteggio delle imposte dovute
- Tempistiche per la redazione del bilancio
- Tempistiche per la predisposizione e trasmissione dei dichiarativi fiscali
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto;
- Effettuazione di attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati (anche attraverso un'analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio);
- Modalità di coinvolgimento dell'OdV,

53

ed ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari e Tributari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate (i) alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche o altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della azienda e (ii) alla predisposizione e trasmissione dei dichiarativi fiscali, oltre che al pagamento delle imposte dovute. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della azienda

- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della azienda;
  - non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle Procedure interne.
4. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
  - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
5. assicurare il regolare funzionamento della azienda e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione contabile da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
  - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della azienda;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Per quanto riguarda il processo di decisione e delibera da parte degli Organi societari, gli Amministratori devono:

1. assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente documento;
2. assicurare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite

Per quanto riguarda il controllo contabile nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. il Direttore Generale è preposto alla trasmissione della documentazione necessaria;
2. è prevista la possibilità per il Collegio Sindacale o per la Società di revisione contabile di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
3. è vietato attribuire ai membri del Collegio incarichi di consulenza se non previsti dalla legge

55

## 12. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Essa rappresenta, inoltre, un'area sensibile per la commissione del reato di autoriciclaggio.

In tale ottica, l'azienda ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti apicali devono attenersi a quanto previsto nel presente Modello, nelle procedure operative e secondo responsabilità e autorità.

TSC dispone la gestione della propria liquidità attraverso rapporti di conto corrente con istituti di credito; eventuali investimenti di eccedenze, a capitale garantito, vengono valutati e disposti dal Direttore Generale in stretto coordinamento con l'Amministratore Delegato sulla base dei poteri attribuiti.

In particolare sono stabilite deleghe e procure per:

1. assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti le operazioni con le Società controllate;
2. assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della

- azienda, siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
3. assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
  4. assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
  5. assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;

In accordo con i principi espressi dal Codice Etico è, inoltre, richiesto a tutti i dipendenti e collaboratori della Società di:

- non commettere o non collaborare alla commissione di delitti non colposi atti a procurare alla Società denaro, beni o altre utilità;
- non impiegare, non sostituire o non trasferire in attività della Società, economiche o finanziarie, ovvero con finalità speculative, il suddetto denaro, bene o altra utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

non collaborare all'impiego, alla sostituzione o al trasferimento in attività della Società, economiche o finanziarie, ovvero con finalità speculative, il suddetto denaro, bene o altra utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

56

Gli Amministratori devono, a loro volta, vigilare affinché le risorse finanziarie siano gestite in conformità ai principi sopra esposti.

### **13. GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi e redatto il relativo documento, come previsto dalla legge vigente. Il Direttore Generale, in qualità di delegato dal datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08, coordina le attività interne in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), provvede all'aggiornamento della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e, all'esito della valutazione, cura che venga predisposto un elaborato complessivo ed articolato che indichi i risultati dell'attività e partecipa all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed al programma delle azioni di miglioramento con la collaborazione del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione.

Come segnalato al precedente paragrafo 7.5, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, la Società ha adottato un modello organizzativo aziendale conforme alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di

gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28/09/2001 impostato sulle figure indicate all'organigramma di cui al medesimo paragrafo 7.5, in relazione agli obblighi di legge e secondo la matrice di responsabilità aziendale definita nel documento di valutazione dei rischi.

Sul sito web della Società sono pubblicati la *Politica del sistema di gestione per la sicurezza* ed il *Manuale di S.G.S.L.*

Il primo documenta l'impegno della Società volto alla promozione, nel personale, della conoscenza degli obiettivi, consapevolezza dei risultati a cui tendere, accettazione delle responsabilità e motivazioni.

Scopo del *Manuale* è illustrare le modalità con cui la Società intende gestire la salute e la sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione generale, attraverso la predisposizione volontaria di un sistema di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL del 2001, che integri gli obiettivi e le politiche per la salute e sicurezza nella gestione ed organizzazione del lavoro.

Con l'adozione del SGSL la Società si propone di:

- minimizzare i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i lavoratori ed i terzi (clienti, visitatori, fornitori, ecc.);
- migliorare la propria immagine interna ed esterna;
- migliorare le proprie prestazioni in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- ridurre i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro.

57

#### Obblighi di informazione: Attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Delegato alla sicurezza informa l'OdV periodicamente (ad ogni variazione) in merito alle risultanze della valutazione sui rischi ed immediatamente al verificarsi di qualsiasi evento che possa incidere sulla salute dei lavoratori, nonché di qualsiasi provvedimento eventualmente emesso dalle Autorità nei confronti della Società.

## **14. SISTEMA DISCIPLINARE**

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal D.Lgs. 231 all'articolo 6, comma 2, lett. e), idoneo a sanzionare le violazioni del Modello Organizzativo e delle procedure di riferimento è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate da TecnoServiceCamere.

### **14.1. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti**

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie

del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, C.C.N.L. delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi e C.C.N.L. per Dirigenti del Terziario della Distribuzione e dei Servizi) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto delle procedure previste dai singoli C.C.N.L. che si richiamano integralmente ed in generale tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno inoltre essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- i. mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello;
- ii. mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- iii. violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- iv. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- v. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

58

Le sanzioni applicabili a detti lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dai rispettivi C.C.N.L.:

- con riferimento al C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi:
  - doveri del lavoratore (art. 45);
  - provvedimenti disciplinari (art. 46);
  - ammonizioni scritte, multe e sospensioni (art. 47);
  - licenziamento per mancanze (art. 48);

- sospensione cautelare non disciplinare (art. 49);
  
- Con riferimento al C.C.N.L. per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi:
  - capo XXI – Doveri del personale e norme disciplinari
    - obbligo del prestatore di lavoro (art. 220);
    - divieti (art. 221);
    - giustificazione delle assenze (art. 222);
    - rispetto orario di lavoro (art. 223);
    - comunicazione mutamento domicilio (art. 224);
    - provvedimenti disciplinari (art. 225);
    - codice disciplinare (art. 226);
    - normativa provvedimenti disciplinari (art. 227);

titolo VI – Risoluzione del rapporto di lavoro

capo I – Recesso

- recesso ex art. 2118 c.c. (art. 228);
- recesso ex art. 2119 c.c. (art. 229);
- normativa (art. 230);
- nullità del licenziamento (art. 231);
- nullità del licenziamento per matrimonio (art. 232);
- licenziamento simulato (art. 233).

59

#### **14.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti**

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “dirigenti”, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti, con riferimento specifico al CCNL Dirigenti Commercio.

Le garanzie e le tutele previste dal medesimo Contratto sono escluse qualora dal fatto compiuto dal Dirigente sia derivata la condanna e l'applicazione, a carico di TecnoServiceCamere, delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/01.

Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su eventuale indicazione dell'OdV fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

#### **14.3. Misure nei confronti degli Amministratori**

Su segnalazione dell'OdV, il Collegio sindacale, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3, del codice civile;

- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

#### 14.4. Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, l'OdV, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà direttamente alla convocazione dell'Assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze degli organi sociali.

#### 14.5. Misure nei confronti dei consulenti

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con TecnoServiceCamere, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Modello e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

### 15. FORMAZIONE

TecnoServiceCamere fa in modo, tramite idonei strumenti da identificarsi a cura della Direzione Generale, sentito anche l'OdV, che tutti i dipendenti siano informati in merito ai contenuti essenziali del D.Lgs. 231, del D.Lgs. 190/2012 e del presente Modello Organizzativo con le relative procedure; fa in modo che siano organizzati programmi di training specifici sulla base delle necessità emerse nelle singole aree.

In particolare, l'azienda si impegna all'aggiornamento dell'OdV in merito all'evoluzione della normativa penale che funge da presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa di TSC.

### CRONOLOGIA DELLA VERSIONI

Revisione 5	Aggiornamento catalogo dei reati e adeguamento normativa whistleblowing, Delibera del CdA del 30/11/2023
Revisione 4	Aggiornamento catalogo dei reati e adeguamento per riorganizzazione interna, Delibera del CdA del 31/03/2022
Revisione 3	Aggiornamento catalogo dei reati, Delibera del CdA del 26/11/2020
Revisione 2	Aggiornamento catalogo dei reati, Delibera del CdA del 28/03/2018
Revisione 1	Aggiornamento organigramma per rinnovo delle cariche sociali, come da Assemblea dei Soci del 16/05/2017
Adozione	Delibera del CdA in data 25/03/2016